



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio della Mobilità

**DETERMINAZIONE N. 287 DEL 27.04.2006**

**Oggetto:** L.R. 07.12.2005, n. 21 – Istituzione Registro regionale delle Imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente e modalità e procedure di accertamento periodico della permanenza dei requisiti per lo svolgimento di detta attività.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTO** lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna;

**VISTA** la Legge 11 agosto 2003, n. 218, recante *"Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"*;

**VISTO** il decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n° 395 e successive modificazioni, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori;

**VISTI** gli articoli dal 32 al 39, costituenti il capo X, della Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21, recante *"Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna"*;

**VISTA** la deliberazione n° 16/11 del 18.04.2006 con la quale la Giunta regionale ha impartito le disposizioni per la istituzione del Registro delle imprese autorizzate ad esercire il trasporto dei viaggiatori su strada mediante noleggio di autobus con conducente e per l'accertamento del permanere dei requisiti di idoneità professionale, morale e finanziaria in capo alle stesse imprese autorizzate

**DETERMINA**

**Art. 1**

*(Finalità)*

1. La presente determinazione istituisce il Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente, nel seguito indicato come "Registro".

2. La presente determinazione stabilisce inoltre:

a) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, ai sensi della Legge 11 agosto 2003 n. 218 e della Legge regionale 7 dicembre 2005, n° 21, alle imprese in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n° 395 e successive modificazioni;

b) le modalità per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti;

c) gli ulteriori provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2003, n. 218.

**Art. 2**

*(Competenze del Servizio della Mobilità)*

Il Servizio della Mobilità provvede a:

a) istituire, gestire e conservare il Registro delle imprese autorizzate;

b) autorizzare le imprese, in possesso dei requisiti di cui al D.L.vo 395/2000, a svolgere il servizio di noleggio di autobus con conducente;

c) iscrivere nel Registro le imprese autorizzate ed il relativo numero di autobus immatricolabili;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio della Mobilità

DETERMINAZIONE N. 287

DEL 27.04.2006

d) rilasciare il nulla osta alla immatricolazione degli autobus destinati al servizio di noleggio nel numero massimo consentito dall'idoneità finanziaria posseduta secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 395/2000 e successive modificazioni;

e) predisporre gli atti da inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenenti l'elenco delle imprese autorizzate, con la specifica del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.

f) accertare annualmente la permanenza dei requisiti in capo alle imprese autorizzate all'attività di noleggio autobus con conducente.

g) assumere ogni provvedimento che si renda necessario affinché l'attività di noleggio di autobus con conducente si svolga in conformità alle disposizioni vigenti.

**Art. 3**

*(Istituzione del Registro)*

Presso il Servizio della Mobilità è istituito il Registro delle imprese autorizzate, ai sensi del successivo articolo 4, ad esercire l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

Detto Registro è costituito dal complesso della documentazione relativa a ciascuna delle imprese che, avendone fatto istanza e possedendone requisiti, hanno conseguito l'autorizzazione ad esercire l'attività.

Esso è sintetizzato in un repertorio, su supporto sia cartaceo che informatico, contenente l'elenco delle imprese autorizzate, e pertanto in esso iscritte, ordinate e numerate secondo la progressione di rilascio delle autorizzazioni.

Nel repertorio sono riportati i dati essenziali atti ad individuare ciascuna impresa, e cioè denominazione, rappresentante e sede legale, partita IVA, numero degli autobus per i quali essa è stata autorizzata.

**Art. 4**

*(Istanza per il rilascio dell'autorizzazione)*

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, e la conseguente iscrizione al Registro, le imprese interessate presentano al Servizio della Mobilità dell'Assessorato Regionale dei Trasporti istanza, secondo apposito modello predisposto dal medesimo Servizio.

2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della LR 21/2005, nella domanda dovranno essere dichiarate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445:

- a) la denominazione aziendale, completa di partita IVA;
- b) la sede legale o la sede della principale organizzazione aziendale;
- c) il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale e aggiornamento professionale previsti dalla normativa vigente;
- d) il numero degli autobus che si richiede siano autorizzati per il servizio di noleggio;
- e) il numero degli eventuali autobus acquistati con il finanziamento pubblico o cofinanziati;
- f) il possesso o meno dell'attestato di idoneità professionale estesa all'attività internazionale;
- g) la natura giuridica del rapporto del personale dell'azienda;
- h) il possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP), di cui al comma 8 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, da parte del personale destinato alla guida degli autobus;
- i) l'iscrizione, per le finalità di cui al comma 6 del sopra detto articolo 32, al ruolo regionale dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea di cui alla Legge n. 21 del 1992.

3. Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 32, alla domanda è allegata la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, resa sempre ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, e contenente:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio della Mobilità

DETERMINAZIONE N. 287

DEL 27.04.2006

- a) l'indicazione numerica del personale dipendente che si prevede di impiegare;
- b) il personale impiegato nell'ultimo anno dall'impresa;
- c) la tipologia dei contratti di lavoro applicati con la relativa suddivisione quantitativa del personale;
- d) l'individuazione dei titolari soci e collaboratori familiari impiegati risultanti dall'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio.

4. Il legale rappresentante dell'impresa dovrà anche dichiarare nella domanda:

- a) che il preposto a dirigere l'attività di trasporto svolge tale mansione in maniera continuativa ed effettiva, ed in via esclusiva, per l'impresa richiedente l'iscrizione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395.
- b) che gli autobus che si richiede siano autorizzati per il servizio di noleggio sono nella disponibilità del richiedente ai sensi del quinto comma dell'articolo 2 della legge 11 agosto 2003 n. 218;

5. Il possesso del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 395/2000 e successive modificazioni dovrà essere dimostrato mediante l'attestazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28.04.2005, n° 161 (Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 395/2000).

#### **Art.5**

*(Rilascio dell'autorizzazione)*

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero, nel caso di necessità di documentazione integrativa, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale ulteriore documentazione, il Servizio della Mobilità, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente. Detta autorizzazione, da redigersi secondo il modello allegato alla presente determinazione, porterà l'indicazione del numero di autobus ai quali essa si estende in dipendenza della richiesta avanzata dall'impresa e dell'idoneità finanziaria dimostrata.

#### **Art. 6**

*(Nulla Osta alla immatricolazione e alla alienazione)*

Al fine di consentire alle imprese di immatricolare ciascuno degli autobus che sono state autorizzate ad impiegare, dietro istanza, verrà rilasciato apposito Nulla Osta avente la stessa funzione finora svolta dalla licenza comunale d'esercizio ai sensi del terzo comma dell'articolo 85 del D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285, Codice della Strada.

Detto Nulla Osta potrà essere rilasciato per autobus, sia da immatricolare in incremento del parco rotabile (sempre nel limite di quelle per cui l'impresa è stata autorizzata), sia da immatricolare in sostituzione di altro autobus che contestualmente si debba alienare. Nel secondo caso l'impresa dovrà richiedere anche il Nulla Osta di alienazione che verrà rilasciato contestualmente a quello di immatricolazione.

Il Nulla Osta di immatricolazione verrà rilasciato in tre esemplari da presentare, tutti e tre, all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri che provvede alla immatricolazione stessa. Detto Ufficio acquisirà ai propri atti uno degli esemplari e renderà all'impresa gli altri due dopo aver annotato, su entrambi, gli estremi dell'avvenuta immatricolazione. Dei due esemplari così annotati, uno sarà trattenuto dall'impresa per essere unito alla copia dell'autorizzazione regionale da tenere a bordo del relativo autobus (articolo 5, comma 5, della L. 218/2003 e articolo 35, comma 2, della L.R.21/2005) e l'altro sarà fatto, obbligatoriamente, pervenire al Servizio della Mobilità entro il termine di giorni quindici dall'immatricolazione stessa.

Il Nulla Osta di immatricolazione dovrà essere utilizzato, e pertanto presentato all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di emissione. Decorso tale termine esso cessa di avere validità e non potrà quindi essere più utilizzato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio della Mobilità

DETERMINAZIONE N. 287

DEL 27.04.2006

In dipendenza degli adempimenti nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti imposti alla Regione dalla L 218/2003 circa la consistenza dell'intero parco rotabile autorizzato, il Nulla Osta ad alienare è obbligatorio, per le imprese, al pari di quello ad immatricolare.

La mancata ottemperanza agli obblighi esposti nel presente articolo comporta la sanzione prevista al successivo articolo 9.

#### **Art. 7**

*(Accertamento periodico della permanenza dei requisiti)*

Le imprese autorizzate hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio della Mobilità l'eventuale venir meno dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale ai sensi degli articoli 11,12 e 13 del D.L.vo 395/2000 e successive modificazioni.

Le stesse imprese hanno comunque l'obbligo di inviare al Servizio della Mobilità, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di notorietà da cui risulti il mantenimento di tutti i requisiti posti alla base del rilascio dell'autorizzazione ed elencati al precedente art. 4. E' fatta salva la facoltà del Servizio della Mobilità di richiedere ogni integrazione e documentazione necessaria alla verifica della permanenza dei requisiti.

Il servizio della Mobilità effettuerà comunque il controllo analitico della veridicità delle dichiarazioni presentate dalle imprese su un campione pari almeno al 10% del numero totale di esse.

Ove in sede di verifica venga riscontrato il venir meno dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e finanziaria, l'autorizzazione è sospesa, con formale provvedimento del Servizio della Mobilità, fino al ripristino dei requisiti medesimi.

Ove nella stessa verifica si riscontri una riduzione parziale del solo requisito dell'idoneità finanziaria, il Servizio della Mobilità determinerà il nuovo numero di autobus autorizzabili e, con provvedimento formale, intimerà all'impresa di eliminare dal suo parco i veicoli in esubero entro un termine temporale assegnato e comunque non superiore a tre mesi. La mancata ottemperanza a tale intimazione comporta la sospensione dell'autorizzazione fino ad avvenuta regolarizzazione del numero degli autobus.

#### **Art. 8**

*(Sanzioni amministrative pecuniarie)*

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono quelle previste dall'art. 36 della L.R. n. 21/2005

#### **Art. 9**

*(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)*

La sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente sono disposte in conformità all'art. 37 della L.R. n. 21/2005.

L'autorizzazione è altresì sospesa quando venga accertata la mancata ottemperanza agli obblighi di cui al precedente articolo 6: in questo caso la sospensione rimane in essere fino ad avvenuta regolarizzazione.

#### **Art. 10**

*(Entrata in vigore)*

La presente determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.

**Il Direttore del Servizio**

Ing. Giorgio Ferrari

Cagliari,

Sett. I/d.SC